

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e
Sportivi del Comune di Correggio**

Delibera n. 32

SEDUTA DEL 27/10/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
TRA L'ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO E IL SOGGETTO
AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
DENOMINATO "STADIO BORELLI" – PERIODO 1.1.2017 – 30.6.2019,
SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA. ATTO DI
INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDURA AL FINE DI INDIVIDUARE IL
GESTORE IMPIANTO SPORTIVO. INDICAZIONE PRINCIPALI
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

L'anno duemilasedici questo giorno **27** del mese di **OTTOBRE** alle ore 17.00 in Correggio,
presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari
all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Ferri Emanuela
Sono presenti i Signori:

Paltrinieri Roberto
Santini Maria Cristina

Consigliere
Consigliere

presente
presente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di
Direttore.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

Z:\Documenti\delibere\delibere 2016\SP Approvazione bozza Convenzione Stadio Borelli -
soggetto gestore.doc

Deliberazione n. 32 del 27/10/2016

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA L'ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO E IL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "STADIO BORELLI" – PERIODO 1.1.2017 – 30.6.2019, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA. ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDURA AL FINE DI INDIVIDUARE IL GESTORE IMPIANTO SPORTIVO. INDICAZIONE PRINCIPALI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- che l'art 90 comma 25 della Legge 289/2002 prevede l'affidamento preferenziale della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali alle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche prive di finalità di lucro;
- che la L.R. 11/2007, nel ribadire l'affidamento preferenziale della gestione impianti sportivi alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce all'art. 5 le priorità di tale affidamento da rinvenirsi, in particolar modo: in società che esercitano e possono promuovere le discipline sportive che si praticano nell'impianto, nella salvaguardia dell'impianto sportivo come struttura; nella finalizzazione della gestione dell'impianto sportivo alla promozione sportiva sul territorio e all'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto; finalità queste che sono proprie sia dell'Ente Locale che della società sportiva affidataria;

RICORDATO CHE

- è in scadenza il prossimo 31/12/2016 la Convenzione in essere tra l'Amministrazione Comunale e la Società Sportiva "S.S.D. COREGGESE CALCIO 1948 A R.L." per la gestione del complesso sportivo denominato "Stadio Borelli";
 - l'Amministrazione ha intrapreso da anni una politica di sviluppo e di crescita dell'associazionismo sportivo avvalendosi della sua collaborazione anche nella gestione degli impianti, perseguito l'obiettivo di economizzare sui costi di gestione delle strutture sportive, senza compromettere la qualità dei servizi da fornire agli utilizzatori degli impianti. Quindi, l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare la volontà di affidare in gestione a società sportive di territorio, con natura di associazioni senza fini di lucro, che promuovono discipline sportive praticabili negli impianti in oggetto, inviando, ai sensi dell'art 17 del regolamento Comunale vigente per la concessione di benefici economici e contributi a società ed associazioni, comunicazione a tutte le Società Sportive iscritte all'Albo Comunale che praticano attività compatibile con la natura e caratteristica dell'impianto;
 - la convenzione che si va ad approvare con il presente atto riguarda una serie di servizi, di collaborazioni ed attenzioni che sono richieste al gestore per la buona conduzione della struttura (pulizia, custodia, manutenzioni) e, per quanto riguarda la conduzione dell'impianto, al fine di
- Z:\Documenti\delibere\delibere 2016\SP Approvazione bozza Convenzione Stadio Borelli - soggetto gestore.doc

garantire il corretto utilizzo alle società terze nell'ambito delle assegnazioni degli spazi, basate sul Regolamento comunale delle assegnazioni;

- nella ricerca della società concessionaria della gestione, si intendono condividere con essa le finalità di una gestione atta a garantire la regolare effettuazione dell'attività praticabile nell'impianto e la promozione dell'attività sportiva sia delle proprie squadre, sia delle squadre e dei gruppi o compagini di soggetti terzi assegnatari degli spazi in base all'apposito regolamento comunale, nell'ambito di una condivisione dei valori di socialità e di promozione del benessere psicofisico in ambienti pubblici curati e mantenuti in efficienza, come ulteriori elementi di promozione della sicurezza e dell'agio.

PRESO ATTO CHE

La L.R. n. 11/2007 definisce una serie di criteri pilota al fine di giungere all'individuazione del soggetto gestore fra il novero delle associazioni e società sportive, che fra essi in particolare si vuole dare valore, ai seguenti elementi:

- **Radicamento sul territorio** dell'aspirante società affidataria: struttura organizzativa del soggetto affidatario e composizione e struttura degli organi direttivi (con indicazione della residenza dei loro componenti). Numero dei soci/affiliati, con riguardo alla residenza nel Comune di Correggio.
- Numero dei soci/affiliati, con riguardo alla residenza nel Comune di Correggio.
- Numero degli atleti iscritti, con particolare attenzione agli atleti Under 18 e con particolare riguardo alla residenza dei minori nel Comune di Correggio.
- Numero degli atleti maggiorenni tesserati, con riguardo alla residenza nel Comune di Correggio.
- Numero e qualificazione professionale di istruttori e allenatori (patentini, livelli, di qualifica ecc...;
- **Attività svolta:** in particolare attività svolta per i minori.
- Numero e descrizione delle squadre e livello di iscrizione e categorie dei campionati federali affiliati CONI o di Enti di promozione sportiva, con attenzione a quelle under 18.
- Numero e descrizione delle squadre e livello di iscrizione e categorie dei campionati federali affiliati CONI o di Enti di promozione sportiva, con attenzione a quelle over 18.
- Grado di compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto in oggetto.
- Descrizione dell'attività sportiva svolta sul territorio comunale, in particolare per i minori (under 18) e con particolare riguardo ad eventuali collaborazioni con le scuole.
- Descrizione di altre attività svolte sul territorio comunale (ad es. ricreative o sociali)
- **Affiliazioni ed iscrizioni:**
- Affiliazione a Federazioni e/o Enti di promozione sportiva, con particolare riguardo alla data di anzianità di affiliazione.
- Anzianità di iscrizione ad Albi di volontariato/promozione (con particolare riguardo all'Albo Comunale).

- **Esperienza e progettualità nel settore**, ovvero nella gestione di impiantistica sportiva (in particolare campi da calcio o altri sport praticabili nell'impianto): indicazione delle gestioni ed articolazione dei servizi prestati in convenzione con le Amministrazioni Pubbliche.
- **Progetto gestionale** in relazione agli aspetti riguardanti la conduzione della struttura (indicazione dei soggetti individuati con le relative mansioni, organizzazione e scansione delle attività e degli interventi periodici).
- **Proposte per attività da svolgere nelle strutture** in spazi eventualmente rimasti vuoti, dopo le assegnazioni annuali (con particolare riguardo alle attività per giovani, anziani e disabili).
- **Proposte di miglioramento del servizio** in aspetti delineati a carico del soggetto affidatario (con particolare riguardo alle migliorie relative alle strutture sportive e ricreative, utilizzi diversi, nuove modalità gestionali, ulteriori disponibilità di risorse interne alla società o di collaborazione esterne).

In una fase immediatamente successiva all'approvazione della bozza di Convenzione, l'Ufficio Sport dell'ISECS provvederà alla pubblicazione dell'avviso sul sito del Comune e all'Albo Pretorio;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, di cui alla Deliberazione Consiliare n. 65 del 13.03.1995 modificata da ultimo dalla Deliberazione Consiliare n. 139 del 6/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, la quale prevede l'approvazione di un'apposita convenzione da parte della Giunta Comunale (art. 17, comma 3);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all'Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, ed in particolare:

RICHIAMATO l'art 14.3 lett g.3) e l'art 19.1 lett d) per quanto attiene alla competenza ora del Consiglio di Amministrazione nell'approvare convenzioni di affidamento gestione impianti e servizi a soggetti terzi previa acquisizione del nullaosta della Giunta Comunale;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/4/2016 è stato approvato il bilancio di previsione ISECS per gli esercizi 2016/2017/2018 sulla base proposta avanzata con Delibera CDA ISECS n. 3 del giorno 8/2/2016 e la Delibera di CDA ISECS n. 9 del 2/5/2016 con cui è stato approvato il PEG – piano esecutivo di gestione – ISECS per gli esercizi 2016/2017/2018;

- la Delibera di Consiglio Comunale del 28/7/2016, cui ha fatto seguito la Delibera CDA ISECS di variazione del PEG (n. 24 in pari data);

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale sull'avvio della procedura, in data 25/10/2016, così come previsto dell'art. 19 – punto 19.1 - lettera d) del Regolamento istitutivo dell'ISECS, salvo conferma al termine del procedimento per quanto attiene all'impegno di spesa;

DATO ATTO CHE con apposita determinazione del Direttore ISECS si provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa sull'apposito art/capitolo del bilancio ISECS.

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile Servizio Sport ISECS ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data 25/10/2016;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

RITENUTO di provvedere in merito

A voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Convenzione per la concessione in gestione dell'impianto denominato "Stadio Borelli", il cui testo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, salvo rinnovo espresso per uguale periodo per una sola volta;
- 2) di aderire ai principali criteri posti dalla LR 11/2007 per l'individuazione della società sportiva affidataria dando atto che si demanda alle successiva Determinazione del Direttore la precisa individuazione e pesatura dei punteggi da attribuire ai singoli elementi;
- 3) di autorizzare alla stipula della medesima, con la Società Sportiva risultata assegnataria al termine della procedura di gara, il dott. Preti Dante, Direttore ISECS,
- 4) di dare atto che presso l'impianto sportivo verranno applicate alle società sportive, per l'attività di allenamento e di svolgimento delle gare, le tariffe attualmente in vigore, determinate dall'Amministrazione Comunale, con delibera di CdA nr. 25 del 30.06.2015, salvo eventuali aggiornamenti e modifiche;
- 5) di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento del Direttore, all'imputazione della spesa nascente dal presente atto;
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Resp. Servizio Sport ISECS dott.ssa Reggiani Elena;

con votazione separata unanime

- 7) di conferire al presente atto l'immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000, stante l'esigenza di provvedere all'avvio in tempi utili delle procedure comparative per l'individuazione della società / affidataria della gestione.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORREGGIO E PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO FACENTI PARTE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO “STADIO BORELLI” - **PERIODO 1.1.2017 - 30.6.2019**. SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA.

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, nella Residenza Municipale di Correggio

fra

ISECS – del Comune di Correggio, (in seguito denominata anche Amministrazione Comunale) rappresentata dal Direttore **Dott. PRETI DANTE**

e

....., con sede avia..... rappresentata dal Presidente pro-tempore sig.

in esecuzione della delibera del C.D.A. dell'ISECS n. 32 del 27/10/2016

PREMESSO:

- che l'art. 90 comma 25 della L 289/2002 prevede l'affidamento preferenziale della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali alle Società Sportive e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- che la LR 11/2007, nel ribadire l'affidamento preferenziale della gestione alle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, stabilisce all'art. 5 le priorità di tale affidamento da rinvenirsi, in particolar modo: nella salvaguardia dell'impianto sportivo, nella finalizzazione della gestione alla promozione sportiva sul territorio e all'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto; finalità queste che sono proprie sia dell'Ente Locale che della Società sportiva affidataria;
- che fra le parti si intende avviare un rapporto convenzionale concernente la gestione del complesso sportivo denominato “**STADIO BORELLI**”, come da identificazione di cui alla planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “A” ed infra precisato;
- che la..... è regolarmente iscritta nel Registro Provinciale / Regionale o all'Albo Comunale delle forme associative nella sezione “Associazioni sportive, ricreative e del Tempo Libero” in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti a soggetti pubblici e privati, sulla base di Convenzioni ritenute necessarie per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale;

- che trattasi di Associazione senza fini di lucro iscritta agli Albi Provinciali o Regionali o all'Albo Comunale che persegue finalità formative, ricreative e del tempo libero (affiliata con iscrizione attiva a Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva);
- che la stessa Società/Associazione pratica attività sportiva compatibile con l'impianto in oggetto, mediante l'utilizzo continuativo di impianti sportivi nell'ambito del Comune di Correggio da almeno tre anni;
- che non ha subito revoca di precedente affidamento in gestione di servizi o impianti da parte dell'Amministrazione Comunale (ISECS) a seguito di verificata inadempienza agli obblighi derivati dal rapporto convenzionale;
- che le parti si prefiggono lo scopo di ottimizzare l'uso dell'impianto sportivo da parte dell'utenza sportiva in un'ottica di miglioramento del servizio e di promozione dell'attività sportiva;

RICHIAMATO

il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/1995 e successive modifiche e integrazioni fino all'ultima variazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 139/2000 e ricordato che:

- all'art. 12 e art. 10 comma 1 sono previste le aree nelle quali è suddiviso l'Albo delle Associazioni e, fra questa, risulta alla lettera e) l'area delle attività sportive e ricreative del tempo libero;
- all'art. 17 si contempla la possibilità di stipulare Convenzioni con le Associazioni iscritte all'Albo, quando l'Amministrazione Comunale rileva progetti, riferiti a specifici interventi, come la gestione di impianti, per i quali ritiene di manifestare la volontà e disponibilità a formulare e stipulare Convenzioni con una o più associazioni per la realizzazione di tali progetti, finalizzati all'attuazione di programmi dell'Amministrazione Comunale stessa, dietro l'erogazione di benefici economici o contributi;

RITENUTO l'ambito della gestione degli impianti sportivi un settore fortemente congeniale alla fattiva collaborazione fra Amministrazione Comunale e associazionismo sportivo, proprio nello spirito di quanto asserito dalla Legge Regionale 11/2007.

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante della Convenzione;

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Correggio, come sopra rappresentato, concede a , anch'essa come sopra rappresentata, che accetta, la gestione - nei termini più espressamente precisati e dettagliati nel successivo **art. 5** della presente Convenzione – del complesso denominato Z:\Documenti\delibere\delibere 2016\SP Approvazione bozza Convenzione Stadio Borelli - soggetto gestore.doc

Stadio “W.Borelli” sito in via Fazzano, 4, ovvero dei campi da calcio “A”, “B” e “C” e dei relativi spogliatoi con annessi servizi, così come identificati nell’allegata planimetria (allegato “A”) e censiti al Foglio 55, mappale 618, sub.

3, 4, 6, 7 e 8 (con l’eccezione di parte del mappale 618 sub 3 come precisato nel successivo articolo 18); nonché i locali censiti al foglio 55, mappale 618 sub. 1, ubicati nella parte retrostante lo Stadio, piano terra e piano primo, a loro volta nello specifico identificati con il colore verde nella summenzionata planimetria.

ART. 3 – DURATA

La presente Convenzione decorre dal giorno 1° gennaio 2017 e avrà termine al 30 giugno 2019, salvo rinnovo espresso per una sola volta;

ART. 4 - UTILIZZO

L’uso del suddetto impianto si intende regolamentato nel seguente modo:

CAMPPI

CAMPO CALCIO “A”: l’uso di questo impianto è riservato **prioritariamente** alla disputa delle partite ufficiali di campionati e tornei **federali** e di eventuali partite amichevoli delle squadre di calcio che esprimono il più alto livello agonistico comunale siano esse maschili che femminili;

CAMPO CALCIO “B”: viene riservato **prioritariamente** all’attività di allenamento;

CAMPO CALCIO “C”: viene riservato **prioritariamente** per partite di categorie giovanili federali, per partite di campionati e tornei federali e per partite dei campionati e dei tornei organizzati dagli enti di promozione;

L’uso dell’impianto è stabilito dall’Amministrazione Comunale che provvede all’assegnazione degli spazi per allenamenti e partite alle società sportive richiedenti, ivi inclusa la società affidataria della gestione dell’impianto medesimo, tenuto conto di quanto stabilito nel vigente Regolamento d’uso dei campi da calcio comunali. L’assegnazione degli spazi comporta la sottoscrizione da parte degli assegnatari stessi di apposito atto in cui essi confermano l’impegno a rifondere eventuali danni arrecati ad arredi e attrezzature nel corso degli orari loro assegnati. (vd. allegato “B”)

Fatti salvi i vigenti Regolamenti Federali in materia, la parte affidataria, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha facoltà di chiudere i campi, causa maltempo o per altre cause di forza maggiore, per allenamenti e partite.

ALTRI LOCALI (foglio 55, mappale 618 sub 1, piano terra e primo piano), identificati con il colore verde nella planimetria allegata sotto la lettera “A”: l’affidatario potrà utilizzare i locali al primo piano al fine di svolgervi la propria attività societaria, comprensiva della somministrazione di alimenti e bevande, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni e/o espletamento delle procedure di legge

ART. 5 - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO

Il gestore condivide con l'Ente Locale la finalità di una gestione corretta e puntuale dell'impianto, idonea a garantire il regolare svolgimento e la promozione dell'attività sportiva sia delle proprie squadre, sia dei soggetti terzi (squadre o gruppi) assegnatari degli spazi in base all'apposito Regolamento comunale. Le parti si propongono, attraverso la gestione dell'impianto in oggetto, di promuovere la diffusione e l' implementazione della pratica sportiva, a partire dall'attività giovanile; condividono i valori di socialità e di promozione del benessere psicofisico in ambienti pubblici curati e mantenuti in efficienza, come ulteriori elementi di promozione della sicurezza e dell'agio.

Sono da considerarsi elementi di una corretta a puntuale gestione i seguenti (elencazione indicativa e non tassativa):

- a) apertura e chiusura dei cancelli d'accesso alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto, custodia delle chiavi e delle attrezzature, controllo degli ingressi in modo che abbiano accesso al campo le sole persone autorizzate ed il pubblico, quando previsto, negli spazi ad esso riservati; ad ogni chiusura corrisponderà un controllo complessivo della struttura, oltre a quello previsto per tutti gli impianti tecnologici;
- b) controllo della sicurezza delle strutture, ed in particolare la segnalazione di guasti agli Uffici Comunali competenti; la segnalazione di pericolo o anomalie derivanti da cattivo funzionamento degli impianti esistenti o di parti di essi dalle quali possa derivare un danno al patrimonio dell'Ente o a persone e, nei casi in cui si rende necessario un intervento immediato, l'attivazione e il coordinamento di tutte le attività previste, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Amministrazione Comunale, P.S., VV.F. ecc);
- c) pulizia giornaliera degli spogliatoi e dei servizi; pulizia delle tribune in caso di utilizzo per accesso di pubblico;
- d) cura dei campi, che comprende: l'allestimento delle attività sportive (segnatura, montaggio e smontaggio reti e bandierine) e la loro costante manutenzione (ripiano di eventuali dislivelli, irrigazione del terreno, semina e sfalcio periodico dell'erba, ripristino del manto erboso) ed altre opere di manutenzione che si rendessero necessarie per la salvaguardia del terreno di gioco;
- e) intestazione delle utenze per fornitura di gas, acqua ed energia elettrica dell'intero complesso;
- f) il corretto e tempestivo percepimento delle tariffe d'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi secondo le procedure stabilite dal Regolamento d'uso campi da calcio;
- g) assunzione di responsabilità relativa alla corretta applicazione dei documenti di sicurezza a corredo dell'impianto, compresa l'individuazione di tutte le figure coinvolte in materia di sicurezza ed ivi compresa la loro formazione; resta, invece, in capo all'Ufficio tecnico del Z:\Documenti\delibere\delibere 2016\SP Apb0\ovazione bozza Convenzione Stadio Borelli - soggetto gestore.doc

Comune il posizionamento e la cura degli altri aspetti inerenti la sicurezza: posizionamento e manutenzione presidi di sicurezza, quali maniglioni antipanico, estintori, lampade di sicurezza - se e dove necessari - produzione di documento di valutazione rischi e del piano d'emergenza, da completarsi a cura della società con l'individuazione delle figure preposte.

h) presentazione rendicontazione trimestrale delle ore di utilizzo dei campi da parte delle società sportive, compresa l'affidataria della gestione (controllo di gestione);

ART. 6 – ATTREZZATURA

L'impianto possiede una propria dotazione minima di attrezzature, sportive e non, mentre tutti gli altri strumenti di lavoro eventualmente necessari per gli interventi manutentivi devono essere forniti dall'affidatario della gestione.

Le attrezzature sportive e tutto quanto pertiene lo svolgimento dell'attività sportiva nell'impianto vengono messe a disposizione nelle condizioni corrispondenti a quelle previste dalle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e da quelle federali in materia di omologabilità. Le attrezzature non sportive sono messe a disposizione in buono stato e idonee all'uso.

Delle condizioni di cui al presente articolo sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale di consegna.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Società Sportiva - mediante contratto di **comodato d'uso a titolo gratuito** – la seguente altra attrezzatura per l'uso limitato alle attività di manutenzione suddette (v. allegato "C"):

- 1- N. 1 TRATTORINO RASAERBA TRIPLA ELICOIDALE TORO REELMASTER 2300w MOD. 03428 –
- 2- N. 1 CARRELLO SPANDISABBIA multispeed mod. 300 con trasmissione a nastro di tipo idraulico – capacità di carico 900 litri 4 ruote in linea 18X8.50-8
- 3- N. 1 TRATTORINO RASAERBA ETESIA MOD HIDRO 100
- 4- DECESPUGLIATORE HONDA MOD. UMK 435, motore Honda GS35
- 5- RIGENERATRICE MOD. BILLY GOUT COMPLETA DI SEMINATRICE

L'Ente non si ritiene responsabile di danni o infortuni che potessero accadere durante l'uso dei sopraccitati apparecchi.

La manutenzione ordinaria dell'attrezzatura sarà a carico dell'affidatario, mentre resterà a carico del Comune la manutenzione straordinaria. Restano a carico dell'affidatario della gestione, gli interventi classificabili di manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, oppure per sopperire ad eventuali danni provocati da utenti degli impianti o da un cattivo utilizzo delle attrezzature stesse.

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Il gestore cura l' esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dell'impianto (campi da gioco, spogliatoi, altri locali, recinzioni), ovvero la realizzazione di tutto ciò che non è quantificabile economicamente, ma è da considerarsi all'interno dei normali costi di gestione, ed è funzionale alla buona gestione e conduzione del complesso sportivo, al fine di non pregiudicarne il buono stato (esecuzione di piccoli interventi quali, ad esempio, cambio lampade spogliatoi, servizi e altri locali, sostituzione di serrature, sostituzione di interruttori, fusibili di sicurezza, sostituzione di prese di corrente, rubinetterie e soffioni docce ecc... interventi manutentivi sull'attrezzatura sportiva, reti, porte da calcio ecc....). Tali lavorazioni dovranno essere eseguite avendo cura di non apportare alcuna modifica all'impianto esistente, attraverso imprese individuate dal Comune di Correggio o comunque concordate con gli uffici competenti.

Nel caso in cui per gli impianti tecnologici l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi di ditte esterne a cui vengano appaltati i relativi servizi, la società affidataria dovrà provvedere autonomamente e direttamente ad effettuare le chiamate per gli interventi che rientrano nel canone contrattato con la ditta di manutenzioni, secondo le procedure predisposte, indicando l'intervento manutentivo da fare. Restano esclusi tutti gli interventi a costo per i quali occorra l'assenso preventivo dell'Amministrazione Comunale. Resta inoltre esclusa l'eventuale sostituzione delle lampade delle torri di illuminazione dei campi; essa è posta a carico dell'Amministrazione Comunale, poiché per la stessa sono necessari mezzi meccanici speciali (autocarro con cestello elevatore), già nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale;

ART. 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Si intende per manutenzione straordinaria:

- ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
- riparazioni complete e/o rifacimenti di coperture, del sistema di raccolta e/o lo smistamento delle acque piovane, delle recinzioni perimetrali;
- rifacimento e/o riparazioni di rilevante entità delle strutture o di parti di esse (es: rifacimento impianti docce, tribune ecc.);
- rifacimento del campo di gioco o di strutture fisse in dotazione agli impianti.

Sono comunque esclusi, poiché a carico dell'affidatario della gestione, gli interventi classificabili di manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, oppure necessari per sopperire a danni provocati da utenti degli impianti o da cattivo utilizzo degli stessi, ovvero ritenuti opportuni per migliorare l'efficienza ed il confort degli utenti.

E' a carico della parte concedente il rinnovo delle attrezzature sportive di sua proprietà destinate alle competizioni ufficiali.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria cercando il minor impatto possibile sulle attività dell'impianto sportivo, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVOLTA DALL'AFFIDATARIO DELLA GESTIONE – EVENTUALI INVESTIMENTI

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti dalla parte affidataria a propria cura e spese in luogo e vece della parte concedente, purché debitamente e preventivamente autorizzati da quest'ultima.

Qualora il soggetto affidatario si rendesse disponibile ad effettuare investimenti, in base a modalità e condizioni derivanti da accordi con l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i) della LR 11/2007, qualora l'intervento / investimento proposto avesse una certa consistenza, potrebbe essere convenuta dalle parti una proroga dei termini e modifica delle condizioni dell'attuale affidamento, commisurata all'entità dell'investimento.

ART.10 – TARIFFE – USO GRATUITO

La remunerazione dell'attività di servizio esplicata nella gestione dell'impianto dalla società affidataria è data dalla possibilità di percepire direttamente le tariffe dai soggetti fruitori.

Le tariffe e l'uso dell'impianto sono stabiliti dalla parte concedente che coordina e provvede all'assegnazione degli spazi tra le società sportive richiedenti ivi inclusa la società di gestione dell'impianto medesimo all'inizio della stagione sportiva. La determinazione e la riscossione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di dette Associazioni o gruppi saranno effettuate dal soggetto gestore con l'applicazione del tariffario comunale comprensivo dei tempi e modalità di riscossione deliberati dall'Amministrazione Comunale. La riscossione delle tariffe dovrà essere effettuata rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali vigenti per i quali la società può far ricorso ad associazioni del terzo settore o associazioni di categoria o studi. Di eventuali anomalie o irregolarità, viene tenuta sollevata l'Amministrazione Comunale.

Al fine di accentuare la promozione dell'attività sportiva mediante utilizzo pieno dell'impianto, alla società di gestione, nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione Locale, viene riconosciuto l'uso gratuito dell'impianto per lo svolgimento dell'attività sportiva di 2 squadre di cui almeno una del settore giovanile (1 allenamento settimanale di squadra federale e 1 allenamento settimanale del settore giovanile) e 12 partite.

L'Amministrazione Comunale si riserva per proprie iniziative o attività da essa patrocinare l'utilizzo gratuito dell'impianto sino ad un massimo di 5 partite.

I responsabili delle Società sportive assegnatarie degli spazi, si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'impegno della società da loro rappresentata a rifondere il gestore di eventuali danni arrecati ad arredi, cose o persone nel corso degli orari loro assegnati (v. allegato "B").

Le società sportive assegnatarie degli spazi sono impegnate a versare al gestore le quote riferite alle ore di allenamento previste in calendario salvo rinvii o sospensioni dovuti al maltempo o a preventivi accordi con il gestore.

ART. 11 - PUBBLICITÀ

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).

La parte affisataria si impegna inoltre a diffondere e pubblicizzare all'interno del complesso sportivo oggetto della presente convenzione ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dalla parte concedente.

L'utilizzo da parte dell'affidatario degli spazi esistenti all'interno del complesso sportivo ai fini pubblicitari, non potrà comunque in ogni caso determinare una gestione esclusiva della Z:\Documenti\delibere\delibere 2016\SP Approvazione bozza Convenzione Stadio Borelli - soggetto gestore.doc

pubblicità a suo favore, potendo la parte concedente disporre in ogni momento di tali spazi a sua insindacabile e discrezionale valutazione.

ART. 12 – UTENZE

Le spese riferite alle utenze (gas / acqua / luce) saranno a carico dell'affidatario.

ART. 13 – CONTRIBUTO COMUNALE

La parte concedente (ISECS), al fine di valorizzare l'apporto fattivo della Società / Associazione di gestione alle finalità di promozione sportiva, nell'assenza totale di ogni finalità di lucro, riconosce la funzione di servizio che la stessa svolge per la collettività e al fine di non gravare sul bilancio complessivo della società / associazione stessa, ma - anzi - per assicurare un riconoscimento delle finalità istituzionali del soggetto in questione, esplicate anche mediante la collaborazione messa in campo e la disponibilità all'assunzione della gestione dell'impianto, assicura un contributo forfettario massimo annuo di € 28.000 (incluse le ritenute di legge).

In sede di rateo o di erogazione annuale del contributo, il legale rappresentante dell'Associazione dichiara, con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, che l'importo ottenuto corrisponde a spese effettivamente sostenute.

Entro il 30 giugno di ogni anno il gestore dovrà presentare ad ISECS una relazione dettagliata sull'attività sportiva svoltasi nell'impianto in oggetto e la rendicontazione delle entrate e delle uscite sostenute.

Qualora, anche in virtù degli utilizzi degli spazi dell'impianto da parte di altre società sportive, si verificasse una gestione in attivo, in comune accordo con l'Amministrazione Comunale potranno apportarsi migliorie all'impianto sportivo stesso.

Il contributo sarà così erogato:

- Il 50% entro il 30/3 di ogni anno
- La restante quota a saldo verrà erogata al termine di ogni esercizio, verificato il reale utilizzo dell'impianto e la dimostrazione di aver rispettato i termini e le modalità per le riscossioni delle tariffe nei confronti dei terzi utilizzatori.

Il contributo verrà erogato con la suddetta periodicità, anche nei successivi esercizi, fino alla scadenza della Convenzione.

ART. 14 – CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di compiere a mezzo di propri organi tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire la correttezza e la puntualità dei servizi previsti dalla Convenzione, assicurando così un'ampia azione di vigilanza.

La parte concedente, inoltre, ha la facoltà, nel caso di attività o assistenze all'impianto sportivo non assicurate compiutamente e tali da mettere in discussione la regolare fruizione degli spazi e della struttura, di provvedere altrove, anche a costi superiori con possibilità di rideterminazione delle condizioni del presente rapporto di collaborazione.

ART.15 – ASSICURAZIONI.

La parte affidataria si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo degli spazi e degli impianti, esonerando in tal Z:\Documenti\delibere\delibere 2016\SP Approvazione bozza Convenzione Stadio Borelli - soggetto gestore.doc

modo l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventi e circostanze derivanti dall'utilizzo dell'impianto, che si rivelino dannose per terzi e dei quali potrà essere chiamato a rispondere solo l'affidatario della gesitone..

ART. 16 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO.

Alla scadenza della presente convenzione l'impianto dovrà essere reso in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà. Pertanto, la Parte affidataria si impegna ad assicurare un corretto uso dell'impianto da parte delle società sportive onde evitare danni di qualsiasi genere. Essa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

E' vietata la cessione anche parziale della presente concessione di gestione.

ART. 17 – CANONE D'USO

In relazione all'uso dell'impianto nel suo complesso (campi, locali di servizio, spogliatoi e tutto quanto ulteriormente identificato nella planimetria allegata sotto la lettera "A" al foglio 55, mappali 618 sub. 1,3,4,6,7,8 (con esclusione di parte del mappale 618 sub 3 cui si fa riferimento al successivo articolo 18) l'affidatario dovrà versare all'Amministrazione la somma di € **5.500**, entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 18 – SEDE

Unitamente all'aggiudicazione, si mettono a disposizione i locali adibiti a Sede della Società Sportiva affidataria concessionaria (siti al primo piano, corrispondenti a parte del mappale 618 sub. 3 ed identificati con il colore giallo nella planimetria allegata sotto la lettera "A"); questi vengono consegnati con il presente atto al canone di € **2.000** all'anno. Su questi locali l'affidatario della gestione ha diritto di prelazione al costo indicato; può espressamente rinunciarvi entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. In questo caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di assegnare i locali / ufficio ad altra società o associazione cui va garantito il diritto d'accesso ai locali medesimi.

L'assegnatario si impegna all'intestazione, mediante voltura, di tutti i contratti di fornitura di gas, acqua ed energia elettrica, che registrino i consumi dei locali adibiti a propria sede.

Sono a carico del soggetto affidatario tutte le spese di ordinaria manutenzione dei suddetti locali; sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti dalla parte affidataria, a proprie cura e spese, purché preventivamente e debitamente autorizzati dalla parte concedente.

Sono a carico della parte concessionaria, gli interventi classificati come manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza della manutenzione ordinaria, oppure necessari a sopperire a danni provocati dagli utenti degli spazi o da cattivo utilizzo degli stessi.

ART. 19 – REVOCA.

Trattandosi di affidamento della gestione di un servizio per finalità pubbliche di promozione dell'attività sportiva, di ottimizzazione nell'utilizzo dell' impianto, di generalizzazione della Z:\Documenti\delibere\delibere 2016\SP Approvazione bozza Convenzione Stadio Borelli - soggetto gestore.doc

possibilità di frequenza ed utilizzo, questa convenzione può essere revocata dalla parte concedente in caso di negligenze o imperizie che portano al mancato raggiungimento, totale o parziale, delle finalità pubbliche, previo richiamo scritto a rimuovere gli inconvenienti riscontrati. In caso di riscontrate gravi imperizie o negligenze si può giungere fino al mancato riconoscimento in tutto o in parte della quota di contributo annuale ancora da erogarsi, comunque non oltre il concorso del ripristino del danno procurato con la negligenza.

Così come, nel caso del sopraggiungere di ragioni di interesse pubblico, anche inerenti la situazione contabile dell'Ente, l'Amministrazione Comunale, e per essa ISECS, si riserva la possibilità di revoca del presente rapporto convenzionale.

L'affidatario potrà, a sua volta, per sopravvenute e documentate difficoltà di carattere gestionale, retrocedere dalla presente convenzione, con preavviso all'Amministrazione Comunale, mediante raccomandata A/R, con anticipo di 90 giorni.

In tal caso, alla società/associazione sarà riconosciuta una quota di contributo forfettaria proporzionata al periodo di presa in carico della gestione rispetto all'interezza del periodo annuale.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tratterà i dati personali, derivanti dalla presente convenzione, esclusivamente nelle modalità e per le finalità necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al rapporto convenzionale e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 il Gestore si obbliga a trattare i dati personali nell'espletamento dell'incarico ricevuto, secondo le norme del Codice per la protezione dei dati personali e ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice stesso.

ART. 21 – SPESE.

Eventuali spese per il presente atto e quelle conseguenti sono a carico della Parte affidataria.

Ai sensi dell'art 27-bis dell'Allegato B) al DPR 642/1972: "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto", risultano esenti gli: "Atti, documenti, istanze, contrattidichiarazioni, poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". Pertanto se la parte concessionaria riveste una di tali posizioni il presente atto è esente da imposta di bollo.

ART. 22 - Per quanto non contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno riferimento alle norme in vigore in materia ed alle consuetudini locali.

Letto, confermato e sottoscritto

p.la Società Sportiva
Il Legale Rappresentante

p.il Comune Correggio
Il Direttore ISECS

Allegato "B"

DICHIARAZIONE DELL'ASSEGNOTARIO

OGGETTO: UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI.....
PER ATTIVITA' SPORTIVA - A. S.

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
residente a.....in via.....n.....
in qualità di Presidente o Legale rappresentante della Società Sportiva/Gruppo Sportivo.....
(Denominazione e regione sociale della Soc. Sportiva)
con sede legale in via.....n.....
Città.....
CODICE FISCALE.....
PARTITA IVA.....
TELEFONO.....

DICHIARA

CHE la Società Sportiva/Gruppo Sportivo di cui è legale rappresentante si impegna:

- a garantire la presenza di proprio personale durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
- ad attenersi al rispetto degli orari e dei turni assegnati e riportati nel prospetto allegato;
- a rifondere al gestore dell'impianto eventuali danni sopravvenuti a persone o cose durante lo svolgimento della suddetta attività;
- a versare al gestore dell'impianto le quote riferite alle ore di allenamento previste in calendario nei termini indicati all'art. 6 della convenzione e le partite svolte la somma desunta dall'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale alle seguenti condizioni:

PER ALLENAMENTI:

Il 50% come cauzione ad inizio campionato
Il resto, come conguaglio, a Giugno

PER PARTITE:

Versamento a dicembre e a giugno sulla base delle partite effettuate.

IN FEDE

Correggio, lì.....

DICHIARAZIONE DEL GESTORE

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
residente in.....via.....n.....Telefono.....
in qualità di Presidente e/o Legale rappresentante della Società Sportiva/Gruppo
Sportivo.....
Convenzionata con l'Amministrazione comunale per la concessione in uso e la gestione
del campo di calcio di.....(Delibera di Consiglio di
Amministrazione ISECS – Comune di Correggio n.32 del 27/10/2016)

ATTESTA

Che la Società Sportiva o Gruppo Sportivo di cui è Legale rappresentante si impegna:

- a mettere a disposizione dell'assegnatario l'impianto sportivo nelle condizioni ottimali della normativa vigente;
- ad assicurare il controllo, la manutenzione ed il buon funzionamento dello stesso;
- ad applicare –per l'uso degli spazi assegnati- le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale provvedendo direttamente alla loro riscossione;

IN FEDE

Correggio, lì.....

Allegato "C"

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ALLA SOC.SPORTIVA
"A.C.CORREGGESE" DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA
MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO**

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale di Correggio fra l'Amministrazione Comunale – ISECS - rappresentata dal Direttore, Dott. Dante Preti, autorizzato dall'art. 23 lett. f) del Regolamento Istitutivo dell'ISECS nonchè dall'art.18 del Regolamento dei contratti e la Società Sportiva _____ per la quale interviene il _____ nella sua qualità di Presidente pro-tempore domiciliato _____ - Correggio, in esecuzione della delib. n. 32 del CDA ISECS, in data 27/10/2016 esecutiva ai sensi di legge

Si conviene e si stipula quanto segue:

1- il Comune di Correggio **consegna** alla Soc. Sportiva _____ la seguente attrezzatura:

- **N. 1 TRATTORINO RASAERBA TRIPLO ELICOIDALE TORO REELMASTER 2300W MOD. 03428;**
- **N. 1 TRATTORINO RASAERBA "ETESIA MOD. HIDRO 100"**
- **CARRELLO SPANDISABBIA multispread mod. 300 con trasmissione a nastro di tipo idraulico – capacità di carico 900 litri 4 ruote in linea 18X8.50-8**
- **DECESPUGLIATORE HONDA MOD. UMK 435, motore Honda GS35**
- **RIGENERATRICE MOD. BILLY GOUT COMPLETA DI SEMINATRICE**

affinché se ne serva esclusivamente per la manutenzione dei campi di calcio siti in Comune di Correggio, in via Fazzano, per la durata della convenzione da oggi, senza alcun compenso; (RESTA INTESO CHE IL CARRELLO SPANDISABBIA VERRÀ UTILIZZATO ANCHE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI ALTRI CAMPI COMUNALI)

L'Ente non si ritiene responsabile di danni o infortuni che potessero accadere durante l'uso dei sopracitati apparecchi.

2 - La manutenzione ordinaria dell'attrezzatura sarà a carico del concessionario, mentre resterà a carico del Comune la manutenzione straordinaria. Restano a carico dell'affidatario della gestione, gli interventi classificabili di manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, oppure per sopperire ad eventuali danni provocati da utenti degli impianti o da un cattivo utilizzo delle attrezzature stesse.

3- Il Comune sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso delle attrezzature suddette;

4- Alla scadenza della convenzione la Società Sportiva _____, è obbligata a restituire l'attrezzatura al Comune nello stato di conservazione in cui la stessa è stata consegnata, fatta salva la normale usura. Le parti prendono atto che tutto ciò che non è stato espressamente contemplato dal presente atto è rinvia alle disposizioni dettate dal Cod.civ. in materia (artt.1803 e segg.)

Il Presidente

Il Direttore
(Dott. Preti Dante)

-----OOO-----

ORIGINALE

(F.to digitalmente)
Il Presidente
Ferri Emanuela

(F.to digitalmente)
Il Direttore
dott. Dante Preti

-----ooooo-----

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l'approvazione / Nullaosta alla Giunta Comunale in data **25/10/2016** e al Segretario Comunale per la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data **07/11/2016**.

----- oooo -----

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Correggio lì _____

F.to Il Segretario Generale